

INQUADRAMENTO DELLA NOZIONE DI CONTROINTERESSATO IN MATERIA EDILIZIA

Intervenendo in merito ad un'impugnazione di un annullamento in autotutela di permesso di costruire in sanatoria, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4582/2015, ha chiarito la nozione di controinteressato e specificato i requisiti necessari affinché un soggetto possa essere considerato tale.

Per la qualifica di controinteressato in senso processuale, infatti, è necessaria la sussistenza di due requisiti: uno formale, quale l'indicazione del nominativo nel provvedimento amministrativo, e uno sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse favorevole al mantenimento della situazione definita dal provvedimento stesso.

Pertanto, occorre distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato, quale può essere l'autore di un esposto o di una segnalazione all'Amministrazione, e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato, che assume, quindi, la veste di controinteressato; di conseguenza, deve essergli notificato il ricorso a pena d'inammissibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del Cod. Proc. Amm.

30 settembre 2015

FRANCESCO SANTARPIA, SOCIO AGIDI